

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2024.

Nomina del Presidente e di due componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20;
D'intesa tra loro;

Nominano

l'avvocato Maurizio Borgo, Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, e il professor Francesco Vaia e il dottor Antonio Pelagatti quali componenti della medesima Autorità.

La nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Roma, 23 dicembre 2024

Il Presidente del Senato della Repubblica
LA RUSSA

Il Presidente della Camera dei deputati
FONTANA

24A07009

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2024.

Adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del

capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 89, 90 e 91;


Vista la direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte terza del medesimo decreto, rubricata «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Vista la direttiva 23 ottobre 2007 n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamen-



ti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, relativo ai criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua;

Vista la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS), approvata con delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, a cura del Ministero dell'ambiente e della transizione ecologica;

Vista la deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr del 27 dicembre 2017, come successivamente integrata dalle deliberazioni 609/2021/R/idr del 21 dicembre 2021, 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021 e 637/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, recante la «Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)», che regola la Qualità tecnica del Servizio idrico integrato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e in particolare l'art. 1, commi 516 e seguenti, come modificati dall'art. 2, comma 4-bis, lettera a) del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che «Il Piano nazionale è aggiornato ogni tre anni, con le modalità di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 516-bis, della citata legge n. 205 del 2017, il quale prevede che «con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e della sua attuazione per successivi stralci secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare:

a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, le modalità con cui le Autorità di bacino distrettuali, gli enti di Governo dell'ambito e gli altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione del Piano medesimo

e i relativi criteri di priorità, tenuto anche conto della valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria effettuata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da soggetti da essa regolati;

b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni mendaci;

c) le modalità di attuazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci»;


Visto l'art. 1, comma 516-ter, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede che «Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2019, e 1° agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 2019, sono inseriti nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e sono attuati e monitorati secondo le modalità previste nei medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche già disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono utilizzate, tenuto conto dei procedimenti già avviati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci attuativi approvati con le modalità stabilite dal terzo periodo del citato comma 516»;

Visto l'art. 1, comma 521, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede al primo periodo che «Gli interventi contenuti nel Piano nazionale di cui al comma 516 sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

Visto l'art. 1, comma 524, della citata legge n. 205 del 2017, che prevede che «Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 516 a 525 è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come Piano nazionale di cui al comma 516. Ciascun intervento del Piano nazionale è identificato dal codice unico di progetto.»;

Visto il regolamento (CE) 18 luglio 2018, n. 2018/1046/UE/EURATOM, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (CE) 18 giugno 2020 n. 2020/852/UE, che istituisce un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e, in particolare, l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del prin-



cipio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici a mezzo CUP;

Visto il regolamento (CE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241/UE che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, con la legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto, in particolare, l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

Vista la deliberazione ARERA 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, recante i «Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) dell'8 marzo 2022, che approva il Piano per la transizione ecologica di cui all'art. 57-bis, comma 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la determina attuativa 1/2022 del 18 marzo 2022 del direttore della Direzione sistemi idrici di ARERA per la «Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/r/idr e 639/2021/R/idr»;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Monitoraggio delle misure PNRR»;

Visto il decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della transizione ecologica del 12 ottobre 2022, n. 205, recante il regolamento con i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 114, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350, di attuazione dell'art. 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del «Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico» (di seguito PNISSI) di cui al comma 516 del medesimo articolo e della sua attuazione per successivi stralci;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350, il quale stabilisce che «Con cadenza annuale, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, pubblica, attraverso il proprio sito istituzionale, le modalità con le quali le Autorità di bacino distrettuali, ovvero le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di Governo d'ambito trasmettono le informazioni e la documentazione necessaria alla definizione e all'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico»;

Visto l'art. 5, del decreto-legge del 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha assunto la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sancisce il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

Vista la delibera CITE n. 1 del 18 settembre 2023 di Approvazione del documento di aggiornamento periodico della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;



Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 dicembre 2023, n. 434, relativo all'approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) e relativi allegati tecnici;

Vista la deliberazione ARERA 639/2023/R/idr del 28 dicembre 2023, recante l'«Approvazione del Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)», periodo 2024-2029;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN del 26 aprile 2024;

Vista la Misura M2C4 Riforma 4.1 Semplificazione normativa e rafforzamento della *governance* per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico del PNRR, finalizzata a semplificare e rendere più efficace il quadro giuridico e fornire assistenza, ove necessario, agli organismi responsabili dell'attuazione che non dispongono di capacità sufficienti per effettuare e portare a termine tali investimenti entro i tempi fissati inizialmente. Le principali misure previste per conseguire tali obiettivi sono principalmente: *i*) l'istituzione di uno strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico che unifichi le risorse attualmente disperse; *ii*) la semplificazione delle procedure di comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati, *iii*) il maggiore coinvolgimento dell'autorità di regolamentazione nella pianificazione degli investimenti da intraprendere e nelle eventuali revisioni del piano;

Vista la *milestone* M2C4-27 «Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» che prevede che «la normativa riveduta debba rafforzare la *governance* e semplificare la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe, come minimo:

- fare del piano nazionale per gli interventi nel settore idrico lo strumento finanziario principale per gli investimenti nel settore idrico;

- consultare e coinvolgere attivamente l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in qualsiasi modifica o aggiornamento del piano;

- fornire sostegno e misure di accompagnamento agli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i termini previsti;

- semplificare le procedure di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti finanziati nel settore idrico»;

Vista la Misura M2C4 Riforma 4.2 Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati del PNRR, in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la *milestone* (M2C4-2) «Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati», che ha previsto la definizione di incentivi per un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare per sostenere l'uso del sistema Comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica;

Visto il decreto interministeriale n. 485148 del 30 settembre 2022, approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero della transizione ecologica, recante disposizioni per la definizione dei criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura e per sostenere l'uso del Sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento, secondo cui per gli Enti irrigui che perseguono finalità di interesse collettivo l'adempimento agli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN è condizione di ammissibilità per l'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali irrigui;


Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* stabiliti nel PNRR;

Considerato che ogni progetto o intervento è identificato attraverso un Codice unico di progetto (CUP) di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, che rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto l'avviso pubblicato il 21 giugno 2023, in applicazione dell'art. 2, comma 1 del sopra citato decreto, dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di rendere note, per l'anno 2023, le modalità di trasmissione, da parte dei soggetti proponenti, delle domande di inserimento nel Piano;

Vista la nota del 28 maggio 2024, n. 12914, con la quale la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, al fine di consentire la predisposizione della proposta di Piano, redatta in applicazione della metodologia di valutazione di cui all'Allegato 2 al decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350 e delle «Linee guida operative per la Valutazione degli investimenti in opere pubbliche - settore idrico», adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 11 ottobre 2022, n. 326:

- l'elenco ordinato degli interventi inseriti nelle prime tre classi (A, B, C), ai sensi dell'art. 3, comma 4, decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350, ordinati in base al punteggio determinato dagli esiti delle valutazioni. L'elenco è corredato, per ciascun intervento, da una



scheda di sintesi con le caratteristiche principali dell'intervento e la valutazione conseguente all'attribuzione del punteggio;

Considerato che, nell'ambito della *milestone* PNRR M2C4-27, è richiamata la necessità di «fare del piano nazionale per gli interventi nel settore idrico lo strumento finanziario principale per gli investimenti nel settore idrico»;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more dell'adozione del Piano ha avviato molteplici linee di finanziamento a valere su risorse nazionali ed europee, le quali confluiscono nel Piano, come ulteriori stralci attuativi già programmati, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 516-ter, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista la nota prot. n. 21067 del 30 maggio 2024 e la successiva nota prot. n. 21848 del 5 giugno 2024, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto il prescritto concerto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze, e l'avviso dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

Vista la nota prot. n. 15450 del 13 giugno 2024, con la quale il Ministero della cultura ha espresso il formale concerto;

Vista la nota prot. n. 23445 del 18 giugno 2024, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha espresso il formale concerto;

Vista la nota n. 24115 del 24 giugno 2024, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha espresso il formale concerto;

Vista la nota prot. n. 28471 del 26 giugno 2024, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il formale concerto;

Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, giusta nota prot. n. 43443 in data 20 giugno 2024;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 25 luglio 2024, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visti gli esiti della Conferenza unificata nella seduta del 25 luglio 2024, nel corso della quale l'intesa è stata subordinata all'impegno da parte del Governo, in sede di programmazione degli stralci attuativi, di verificare il livello di progettazione e l'importo indicato nelle proposte di intervento e di correggere eventuali incongruenze che dovessero essere riscontrate, oltre che ad aggiornare l'importo delle opere derivante da variazione dei prezzi»;

Ritenuto di accogliere la richiesta di impegno avanzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente

del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 1, comma 516, legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta

Art. 1.

Adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto interministeriale del 25 ottobre 2022, n. 350, ai sensi dell'art. 1, comma 516, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, è adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI).

2. Il Piano è costituito dagli interventi appartenenti alle classi A, B e C, in funzione del punteggio determinato dall'applicazione della metodologia di valutazione delle proposte definita dal decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350, e da una scheda di sintesi con le caratteristiche principali di ciascun intervento.

3. L'elenco ordinato degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo è riportato nell'Allegato 1 al presente decreto. Le singole schede di sintesi sono riportate nell'Allegato 2 al presente decreto.

4. L'elenco di cui all'Allegato 1, afferisce alla pianificazione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, alla cui attuazione si provvede per successivi stralci come da successivo art. 3.

Art. 2.

Stralci attuativi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) già programmati

1. Confluiscono nel Piano e ne costituiscono stralci attuativi le seguenti programmazioni adottate per il finanziamento di interventi nel settore idrico:

- decreto interministeriale 6 dicembre 2018, n. 526, recante il «Piano straordinario Invasi» («PS»);

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 recante l'ex «1° Stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione Invasi» («1° SPI»);

- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2019, recante l'ex «1° Stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione Acquedotti» («1° SPA»);



- delibere CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 e n. 12 del 28 febbraio 2018, Piano operativo Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Area tematica «Ambiente e risorse naturali» - Settore di intervento «Risorse idriche» - Linea d'azione «Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Dighe» («PSC 14-20»);

- delibere CIPESS n. 1 del 15 febbraio 2022 e n. 35 del 2 agosto 2022, Piano operativo Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Aree tematica «Mobilità e infrastrutture sostenibili» - Linea di intervento «Infrastrutture idriche» («PSC 21-27»);

- decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 29 agosto 2022, n. 259, relativo al «Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate» («FP»);

- decreto ministeriale del 16 dicembre 2021, n. 517, recante gli interventi a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza - Misura M2C4-I4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» («M2C4-I4.1»);

- decreti direttoriali della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche del 24 agosto 2022, n. 594, e del 24 marzo 2023, n. 181, recanti gli interventi a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza - Misura M2C4-I4.2 «Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti» («M2C4-I4.2»);

- prese d'atto dell'Autorità di gestione del PON Infrastrutture e Reti 2014-2020, n. 5114 del 14 marzo 2022, come rimodulata dalla n. 6502 del 23 aprile 2024, recanti gli interventi a valere sull'Asse IV REACT-EU «Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti» («R- EU»);

- legge del 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 519. Intervento commissariato «Nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano» («PES»);

- legge del 21 aprile 2023, n. 41, art. 31-ter - Attribuzione di risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata («RIP»).

2. L'elenco degli interventi di cui al comma precedente è riportato nell'Allegato 3.

Art. 3.

Stralci attuativi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI) da programmare

1. L'attuazione dei successivi stralci del PNIISSI avviene secondo le modalità definite dall'art. 1, comma 516 legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'art. 4 decreto interministeriale 25 ottobre 2022, n. 350, previo reperimento di idonea copertura finanziaria e indicazione, per ogni intervento, del Codice unico di progetto nonché del quadro finanziario e del relativo cronoprogramma.

Art. 4.

Aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI)

1. Il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico è aggiornato con le modalità previste nell'art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 5.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Il presente decreto è sottoposto ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
SALVINI

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
LOLLOBRIGIDA

Il Ministro della cultura
GIULI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2867

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, è consultabile al seguente link: <https://www.mit.gov.it/normativa/dpcm-17-ottobre-2024>

24A06962

